

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il quattro luglio duemiladiciannove

4 luglio 2019

in Milano, in via Agnello 12, presso NCTM Studio Legale, alle
ore diciassette e cinque minuti.

Avanti a me Dottor **Mathias BASTRENTA**, Notaio in Milano ed
iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è presente il
signor:

= **Gianmaria FELEPPA**, nato a Napoli il 16 maggio 1982, domici-
liato per la carica presso la sede sociale della società di
cui infra.

Detto Comparente, della cui identità personale io Notaio sono
certo,

premette

che per oggi, in questo luogo e ora, a seguito di accordi in-
tervenuti tra tutti gli aventi diritto, si è riunita l'assem-
blea dei soci della società

"UCapital24 S.r.l.",

con sede legale in Milano, Via Molino delle Armi 11, capitale
sociale di Euro 2.000.000,00 interamente versato, numero di
iscrizione al Registro Imprese di Milano, codice fiscale e
partita Iva 10144280962, R.E.A. n. MI-2509150 (di seguito an-
che la **"Società"**), per deliberare sul seguente

	ordine del giorno:	
	(i) Trasformazione in società per azioni con adozione di un nuovo testo di statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti (tra cui dematerializzazione azioni).	
	(ii) Nomina del Consiglio di amministrazione e determinazione del relativo emolumento. Delibere inerenti e conseguenti.	
	(iii) Nomina del Collegio sindacale e determinazione dei compensi. Delibere inerenti e conseguenti.	
	(iv) Esame e approvazione del progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società su AIM Italia. Conferimento di poteri in relazione al progetto di quotazione della Società su AIM Italia. Delibere inerenti e conseguenti.	
	(v) Aumento di capitale a pagamento in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, codice civile a servizio dell'operazione di quotazione su AIM Italia. Delibere inerenti e conseguenti. Delibere inerenti e conseguenti.	
	(vi) Emissione di warrant e approvazione del relativo regolamento dei warrant. Delibere inerenti e conseguenti.	
	(vii) Aumento di capitale a servizio dell'emissione dei warrant. Delibere inerenti e conseguenti.	
	(viii) Adozione di un nuovo testo di Statuto sociale subordinato all'ammissione della Società a negoziazione su AIM Italia. Delibere inerenti e conseguenti.	
	Tutto ciò premesso il Comparente, nella sua qualità di Presi-	

dente del Consiglio di Amministrazione della Società, richiede a me Notaio di far constare con il presente verbale dello svolgimento dell'assemblea e delle conseguenti sue deliberazioni.

Io Notaio aderisco alla richiesta fattami e do atto che l'assemblea si svolge come segue.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale, il Comparente nella detta sua qualità.

Quindi il Presidente

constata e dichiara che:

= del Consiglio di Amministrazione, oltre a sé medesimo, è collegato in audioconferenza il Consigliere Davide LEONARDI, mentre i Consiglieri Stefano MAZZOCCHI e Claudio MOSSO sono assenti ma sono informati della presente riunione e non vi si sono opposti;

= la Società non ha un Organo di Controllo;

= è presente l'intero capitale sociale, e precisamente:

(i) il socio UCapital LTD, con sede legale in Salisbury House, 81 High Street Potters Bar Hertfordshire, United Kingdom EN6 5AS, titolare di una partecipazione di nominali Euro 1.700.000,00 (unmilionesettecentomila) pari all'85% (ottanta-cinque per cento) del capitale sociale, rappresentato da sé medesimo, quale Amministratore anche di questa società;

(ii) il socio 4Media S.r.l., con sede legale in Gorle (BG), Via Turati 16/C, titolare di una partecipazione di nominali

Euro 50.000,00 (cinquantamila), pari al 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale, rappresentato dall'Avv. Federica Ciabattini, nata a Milano il 5 febbraio 1990, in forza di delega in data 2 luglio 2019 che, previa verifica circa la sua regolarità, viene acquisita agli atti sociali;

(iii) il socio Vetrya S.p.A., con sede legale in Orvieto (TR), via dell'Innovazione 1, titolare di una partecipazione di nominali Euro 250.000,00 (duecentocinquanta mila), pari al 12,5% del capitale sociale, rappresentato dall'Avv. Federica Ciabattini, nata a Milano il 5 febbraio 1990, in forza di delega in data 3 luglio 2019 che, previa verifica circa la sua regolarità, viene acquisita agli atti sociali;

= si è accertato dell'identità e della legittimazione dei presenti;

= nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Pertanto l'assemblea è legalmente costituita in forma totalitaria, ai sensi dell'art. 2479-bis ult. comma cod. civ. e può validamente deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente comincia la trattazione del primo e del terzo punto all'ordine del giorno, che vengono trattati congiuntamente, con il consenso di tutti gli intervenuti, stante la loro necessaria contemporaneità.

Quindi il Presidente manifesta all'assemblea la necessità di trasformare la Società dalla sua attuale forma giuridica di

società a responsabilità limitata in società per azioni poiché tale operazione costituisce presupposto indefettibile per l'operazione di ammissione su AIM Italia.

La trasformazione della Società proposta, prosegue il Presidente, comporterà altresì la modificazione della denominazione sociale in "UCAPITAL24 S.P.A." e, più in generale, l'adozione di un nuovo testo di statuto sociale conforme alla nuova forma giuridica assunta dalla Società, contenente tutte le proposte di modifica conseguenti alla proposta trasformazione.

Il Presidente procede quindi a una disamina degli aspetti salienti dello statuto di cui si propone l'adozione (il **"Nuovo Statuto Sociale"**), peraltro precedentemente distribuito ai presenti. Tra gli aspetti salienti evidenziati, il Presidente rammenta ai presenti che il Nuovo Statuto Sociale non prevedrà più, come l'art. 6-bis dello statuto attualmente in vigore, diritti particolari dei soci e che tale modifica comporta il diritto - ai sensi dell'art. 2473 cod. civ. - in capo ai soci che non concorreranno all'approvazione della delibera (dissenzienti o astenuti) di recedere dalla Società.

A tale riguardo il Presidente evidenzia che la trasformazione comporta anch'essa, ove la proposta del Presidente fosse approvata dalla presente assemblea, il diritto, in capo ai soci che non concorreranno all'approvazione della delibera (dissenzienti o astenuti) di recedere dalla Società.

Il Presidente evidenzia, quindi, che sono pervenute alla So-

cietà le dichiarazioni di rinuncia al diritto di recesso, agli stessi spettante, da parte di tutti i soci Vetrya S.p.A., 4Media S.r.l. e UCapital Ltd.

A questo punto il Presidente evidenzia ai presenti che, ove si approvasse la trasformazione in s.p.a., si renderà necessario provvedere alla nomina del Collegio Sindacale, che sarà composto, ai sensi del Nuovo Statuto Sociale da tre membri effettivi e due supplenti, i quali dureranno in carica per tre esercizi e, quindi, sino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2021, e che propone in persona di:

- Giulio CENTEMERO, in qualità di Presidente,
- Renato COLAVOLPE, in qualità di Sindaco Effettivo,
- Diego PASTORI, in qualità di Sindaco Effettivo,
- Francesco CAMPOBASSO, in qualità di Sindaco Supplente,
- Giorgio DI STEFANO, in qualità di Sindaco Supplente.

Il Presidente invita infine l'assemblea a determinare il compenso per detto Collegio Sindacale che propone in complessivi annui Euro 20.000, di cui Euro 8.000 al Presidente ed Euro 6.000 ad ogni componente effettivo.

Lo stesso da atto che i tutti i candidati proposti a ricoprire la carica di Sindaco sono in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 2397, 2 comma, c.c. e che sono stati resi noti all'assemblea, ai sensi dell'art. 2400, 4 comma, c.c., gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti

presso altre società.

Quindi l'Assemblea dei Soci, dopo breve discussione, all'unanimità dei voti espressi a voce,

delibera:

1) di trasformare la Società dalla sua attuale forma giuridica in quella di società per azioni alle seguenti condizioni e modalità:

- la Società nella nuova veste giuridica assume la seguente denominazione sociale: **"UCapital24 S.p.A."**;
- la sede sociale resta immutata;
- l'oggetto sociale viene lievemente modificato secondo il testo indicato nel Nuovo Statuto Sociale;
- la durata della società viene posticipata al 31 dicembre 2070;
- viene introdotta una categoria speciale di azioni a voto plurimo ai sensi dell'art. 2351, comma 4 , cod. civ. che daranno diritto all'azionista a quanto previsto all'art. 6 del Nuovo Statuto Sociale (azioni B);
- il capitale della Società - come previsto nell'art. 6 del Nuovo Statuto Sociale - resta immutato e viene diviso in n. 2.000.000 (duemilioni) di azioni di cui n. 1.830.000 (unmilioneottocentotrentamila) azioni ordinarie e n. 170.000 (centosettantamila) azioni B, come definite all'art. 6 del Nuovo Statuto Sociale, tutte prive di valore nominale e che potranno essere sottoposte al regime di dematerializzazione, da attri-

buirsi in proporzione alle rispettive partecipazioni sociali
come segue:

. n. 170.000 (centosettantamila) azioni B e n. 1.530.000 (unmilione cinquecentotrentamila) azioni ordinarie al socio UCapi-
tal LTD,

. n. 250.000 (duecentocinquantamila) azioni ordinarie al socio
"Vetrya S.p.A." e

. n. 50.000 azioni ordinarie al socio "4Media S.rl.";

- la data di chiusura degli esercizi sociali rimane immutata;

- le ulteriori norme statutarie che regolano la Società nella
sua nuova forma giuridica sono contenute nel nuovo testo dello
statuto (il "Nuovo Statuto Sociale"), che si approva e che qui
si allega sotto la lettera "**A**" (e che per comodità reca già le
clausole transitorie di cui infra);

- tutti i rapporti giuridici, sia attivi che passivi, sia so-
stanziali che processuali, sia privati che pubblici, facenti
capo alla Società e le situazioni giuridiche, fra cui sono
comprese tutte le procure eventualmente rilasciate dalla So-
cietà, permangono in essere a nome della società risultante
dalla trasformazione, in virtù del principio di continuità dei
rapporti giuridici di cui all'art. 2498 cod. civ.;

2) di stabilire che il controllo della Società venga d'ora in-
nanzi effettuato da un Collegio Sindacale, i cui membri vengo-
no nominati, fino all'assemblea convocata per l'approvazione
del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 di-

cembre 2021, in persona dei signori:

- **Giulio CENTEMERO**, nato a Milano il 30 gennaio 1979, codice fiscale CNT GLI 79A30 F205A, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale,
- **Renato COLAVOLPE**, nato a Napoli il 7 febbraio 1953, codice fiscale CLV RNT 53B07 F839H, in qualità di Sindaco Effettivo,
- **Diego PASTORI**, nato a Milano il 28 agosto 1962, codice fiscale PST DGI 62M28 F205K, in qualità di Sindaco Effettivo,
- **Francesco CAMPOBASSO**, nato a Napoli il 4 marzo 1983, codice fiscale CMP FNC 83C04 F839B, in qualità di Sindaco Supplente,
- **Giorgio DI STEFANO**, nato a Sciacca il 13 dicembre 1979, codice fiscale DST GRG 79T13 I533I, in qualità di Sindaco Supplente,

tutti domiciliati per la carica presso la sede sociale;

3) di determinare il compenso annuo complessivo lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale in Euro 8.000,00 (ottomila) *pro rata temporis*;

4) di determinare il compenso fisso annuo lordo spettante a ciascun Sindaco Effettivo in Euro 6.000,00 (seimila) *pro rata temporis*;

5) di delegare al Presidente del Consiglio di amministrazione ogni occorrente potere per l'esecuzione della presente delibera.

Il Presidente continua con la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, comunicando ai presenti che gli ammini-

stratori Gianmaria Feleppa, Davide Leonardi, Stefano Mazzocchi e Claudio Mosso hanno dichiarato di rassegnare le dimissioni dall'incarico, con efficacia decorrente dal termine della presente assemblea, e si rende dunque necessario provvedere alla nomina del nuovo organo amministrativo.

A tal proposito il Presidente propone all'assemblea dei soci di nominare un consiglio di amministrazione che sarà composto da 7 membri, in funzione di un miglior governo della Società nel corso del processo di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni su AIM Italia e nell'ottica della quotazione su tale mercato.

I membri del Consiglio di Amministrazione, prosegue il Presidente, resteranno in carica per la durata di tre esercizi e, quindi, sino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2021, e la loro nomina avrà:

(i) efficacia immediata per tre componenti e, precisamente, per i seguenti signori:

- Gianmaria FELEPPA, con funzioni di Presidente,
- Davide LEONARDI, con funzioni di Consigliere, e
- Stefano MAZZOCCHI, con funzioni di Consigliere;

(ii) efficacia sospensivamente condizionata all'ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società su AIM Italia, per ulteriori quattro componenti, che propone in persona dei signori Edoardo NARDUZZI, Giovanni NATALI, Giuseppe Carlo Ferdi-

nando VEGAS e Werther MONTANARI, quest'ultimo con funzioni di Consigliere Indipendente.

Per quanto riguarda poi l'emolumento degli amministratori, il Presidente propone di stabilire in favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi incluso l'amministratore indipendente, ai sensi dell'art. 2389, comma 3°, secondo cpv., cod. civ., un emolumento lordo annuo complessivo fino a massimi Euro 180.000, di cui Euro 120.000 da attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Gianmaria Feleppa, ed Euro 60.000 da suddividere tra i restanti componenti del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto verrà determinato da quest'ultimo con apposita delibera.

Tali compensi comprendono il compenso per gli amministratori investiti di particolari cariche, oltre al rimborso delle spese vive documentate sostenute per l'espletamento della carica. Quindi l'Assemblea dei Soci, dopo breve discussione, all'unanimità dei voti espressi a voce,

delibera:

- 1) di prendere atto delle dimissioni degli amministratori Gianmaria Feleppa, Davide Leonardi, Stefano Mazzocchi e Claudio Mosso, ringraziandoli per l'opera sin qui svolta;
- 2) di stabilire che d'ora innanzi la Società venga amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, secondo quanto infra precisato, che resteranno in carica fino all'assemblea convocata per l'approvazione del

bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2021, nelle persone dei signori:

- **Gianmaria FELEPPA**, nato a Napoli il 16 maggio 1982, codice fiscale FLP GMR 82E16 F839G, con funzioni di Presidente,

- **Davide LEONARDI**, nato a Napoli l' 8 marzo 1983, codice fiscale LNR DVD 83C08 F839F, con funzioni di Consigliere,

- **Stefano MAZZOCCHI**, nato a Mantova l' 8 novembre 1964, codice fiscale MZZ SFN 64S08 E897B, con funzioni di Consigliere,

- **Edoardo NARDUZZI**, nato a Roma il 26 agosto 1964, codice fiscale NRD DRD 64M26 H501C, con funzioni di Consigliere,

- **Giovanni NATALI**, nato Gazzaniga (BG) il 21 agosto 1966, codice fiscale NTL GNN 66M21 D952B, con funzioni di Consigliere,

- **Giuseppe Carlo Ferdinando VEGAS**, nato a Milano il 16 giugno 1951, codice fiscale VGS GPP 51H16 F205S, con funzioni di Consigliere, e

- **Werther MONTANARI**, nato Bologna il 30 agosto 1960, codice fiscale MNT WTH 60M30 A944D, con funzioni di Consigliere Indipendente,

tutti domiciliati per la carica presso la sede sociale,

stabilendo però che la nomina dei Consiglieri Edoardo NARDUZZI, Giovanni NATALI, Giuseppe Carlo Ferdinando VEGAS e Werther MONTANARI sia sospensivamente condizionata alla presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società su AIM Italia;

3) di attribuire al Consiglio di Amministrazione un emolumento

lordo annuo complessivo fino a massimi Euro 180.000,00 (cinquantamila), di cui Euro 120.000,00 (centoventimila) da attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Gianmaria Feleppa, ed Euro 60.000,00 (sessantamila) da suddividere tra i restanti componenti del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto verrà determinato da quest'ultimo con apposita delibera.

Passando alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, vengono illustrate le motivazioni economiche e strategiche che rendono opportuna la richiesta di ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società su AIM Italia.

In tale ambito vengono ricordati ai presenti i vantaggi che l'ammissione delle azioni su tale mercato comporterebbe e, innanzitutto, la possibilità di garantire maggiore visibilità alla Società, favorendo la raccolta del capitale e negoziando i propri titoli su un mercato, sebbene non regolamentato, in cui operano investitori rilevanti e che assicura flessibilità e dinamicità. L'operazione consentirebbe di valorizzare la Società, garantendo la possibilità di incrementare il numero dei *partner* e degli investitori strategici, traendone importanti vantaggi in termini di posizionamento competitivo sul mercato, in un'ottica di crescita continua, anche a sostegno dello sviluppo di nuovi prodotti e dell'espansione su nuovi mercati. In questo modo sarà possibile aumentare lo *standing* e la visibilità della Società nonché ottenere le nuove risorse finanzia-

rie necessarie a sostenere le strategie di crescita. Tali strategie sono volte a consentire ai nuovi prodotti della Società di affermarsi sul mercato in maniera celere e diffusa e, di conseguenza, richiedono investimenti consistenti, per cui risulta particolarmente opportuna la ricerca di nuove risorse sui mercati finanziari, anche alla luce del momento particolarmente favorevole per la quotazione di medie imprese italiane su tali mercati.

Dopo aver illustrato nel dettaglio i vari adempimenti che sarà necessario effettuare per garantire il buon esito dell'operazione di quotazione nei tempi previsti, si prosegue delineando le linee essenziali del progetto e soffermandosi, nello specifico, sulla possibile struttura della stessa operazione.

Si riferisce, in particolare, che l'ammissione alla quotazione è di competenza della società Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**"), a cui la Società, tramite un Nominated Adviser, dovrà presentare formale domanda di ammissione a quotazione, unitamente a una serie di documenti comprovanti i requisiti della Società e delle azioni prescritti dal Regolamento Emittenti AIM Italia adottato da Borsa Italiana ("**Regolamento AIM**"); ai fini dell'ammissione delle azioni della Società alla quotazione su AIM Italia, la stessa dovrà predisporre un documento di ammissione, volto a informare gli investitori circa le caratteristiche della Società e degli strumenti finanziari

offerti.

Quanto alla tempistica, si rileva che la quotazione dovrebbe avvenire presumibilmente entro il mese di agosto 2019.

In tale contesto si evidenzia che i requisiti per l'ammissione a dette negoziazioni sono, *inter alia*, i seguenti:

a) diffusione delle azioni mediante un collocamento privato.

In particolare, il Regolamento Emittenti AIM dispone che, ai fini di un ordinato svolgimento delle negoziazioni e di una corretta formazione dei prezzi, è necessaria l'esistenza di un flottante minimo, che si presume sussistere quando le azioni sono ripartite presso gli investitori (i.e. parti non correlate né dipendenti della società o del gruppo) per almeno il 10% (dieci per cento) del capitale, rappresentato dalla categoria di appartenenza, mediante un collocamento da effettuarsi per il tramite di un intermediario incaricato dall'emittente contestualmente o in prossimità dell'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia;

b) l'inizio delle negoziazioni è condizionato al buon esito dell'offerta, che si considererà realizzata quando le azioni verranno sottoscritte da almeno 5 investitori istituzionali;

c) è richiesta la dematerializzazione dei titoli.

Ai suddetti fini, si afferma che si rende necessario conferire all'organo amministrativo tutti i poteri necessari per dare attuazione all'operazione e per la predisposizione della documentazione occorrente e per il compimento degli atti propedeu-

tici, opportuni e necessari per l'avvio e la prosecuzione della procedura richiesta per ottenere l'ammissione a quotazione delle azioni, nonché per la predisposizione e presentazione delle formali istanze ai competenti organi.

Si conclude, quindi, la trattazione informando i presenti che l'operazione di ammissione delle azioni alle negoziazioni sul mercato non regolamentato AIM Italia verrebbe realizzata anche al fine di dotare la Società del flottante necessario, mediante l'aumento di capitale che sarà oggetto di deliberazione successiva. Sarà inoltre necessaria l'adozione di un nuovo statuto sociale, al fine di includere in esso le disposizioni richieste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, oltre che talune disposizioni che costituiscono *best practices* all'interno dei mercati finanziari, come tali funzionali a una migliore valorizzazione della Società nel rapporto con gli investitori. L'assemblea, preso atto di quanto illustrato, all'unanimità dei voti espressi a voce,

delibera:

- 1) di approvare il progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società su AIM Italia e, per l'effetto, di chiedere l'ammissione alla quotazione delle azioni della Società su AIM Italia, tramite presentazione a Borsa Italiana della domanda di ammissione a quotazione;
- 2) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega per singoli atti o categorie di

atti, ogni necessario potere per definire le modalità e i termini del progetto di quotazione e del collocamento privato e per darvi attuazione, nonché per compiere tutti gli atti e i negozi necessari od opportuni al fine del completamento del progetto di quotazione, ivi compresa, a titolo esemplificativo, la predisposizione di ogni documento a tal fine necessario od opportuno, il rilascio delle dichiarazioni di volta in volta richieste dalle autorità regolamentari o dal Nominated Adviser, il conferimento di incarichi ai consulenti coinvolti nel progetto di quotazione e la gestione dei rapporti con gli organi e le autorità regolamentari competenti.

Dopodiché viene iniziata la trattazione del quinto punto all'ordine del giorno con l'esposizione all'assemblea dei motivi relativi all'aumento di capitale. Si informano i presenti che, al fine di realizzare l'operazione di ammissione delle azioni alle negoziazioni su AIM Italia, la Società dovrà costituire il flottante necessario ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia per mezzo di un aumento di capitale sociale a pagamento, a servizio dell'operazione di quotazione, tramite un collocamento privato ("**Collocamento Privato**").

L'Aumento di Capitale sarà effettuato per massimi nominali Euro 1.103.000, oltre a sovrapprezzo, alle condizioni che verranno determinate dall'Organo Amministrativo nell'ambito della fase procedurale di quotazione come meglio indicato nel prosieguo del presente verbale, mediante emissione di massime n.

1.103.000 azioni ordinarie, con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, quinto comma, cod. civ., stante l'interesse della Società alla quotazione delle sue azioni per le ragioni sopra illustrate (l'**"Aumento di Capitale Quotazione"**).

La sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Quotazione sarà destinata alla sottoscrizione da parte di (a) investitori qualificati italiani, così come definiti ed individuati dall'art. 34-ter, comma 1, lett. b), del Regolamento Consob 11971/1999 (**"Regolamento Emittenti"**), (b) investitori istituzionali esteri (appartenenti a qualsiasi Stato ad eccezione dell'Australia, del Canada, del Giappone e degli Stati Uniti d'America); e/o (c) altre categorie di investitori, purché in tale ultimo caso il collocamento sia effettuato con modalità tali che consentano alla Società di beneficiare di un'esenzione dagli obblighi di offerta al pubblico di cui all'art. 100 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (**"TUF"**) ed all'art. 34-ter del Regolamento Consob 11971/1999 nel contesto del collocamento privato delle azioni della Società.

Al riguardo il Consiglio di Amministrazione propone che l'Aumento di Capitale Quotazione possa essere sottoscritto e liberato anche mediante utilizzo di versamenti in conto futuro aumento di capitale all'uopo costituiti con la finalità di liberare aumenti di capitale a pagamento e anche mediante compensazione degli eventuali crediti vantati dai sottoscrittori nei confronti della Società, il tutto al fine di far benefi-

ciare la stessa delle somme precedentemente messe a sua disposizione e al fine di ridurre le eventuali esposizioni debitorie in essere.

Il Presidente rileva poi che, al fine di conseguire il miglior prezzo per la Società, appare opportuno conferire all'organo amministrativo il potere di determinare, nell'ambito dei tempi e delle modalità stabilite dall'assemblea e nell'imminenza dell'offerta, il numero delle azioni da offrire in sottoscrizione e il prezzo di sottoscrizione, incluso il sovrapprezzo, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, 6° comma, cod. civ. in tema di determinazione del prezzo per le azioni di nuova emissione.

Il Presidente precisa che la parte dell'Aumento di Capitale Quotazione destinata alla sottoscrizione di investitori non qualificati non potrà essere superiore complessivamente a Euro 7.999.000, comprensivi di sovrapprezzo, in modo da beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 34-ter, lettera c) del Regolamento Consob n. 11971 del 1999.

Il Presidente sottolinea, quindi, che la determinazione di un eventuale prezzo massimo di sottoscrizione e del prezzo definitivo di emissione delle azioni dovrà essere individuato sentiti i consulenti che assistono la Società nell'operazione di quotazione, tenendo conto, *inter alia*, delle condizioni del mercato domestico ed internazionale, della quantità e qualità delle manifestazioni di interesse ricevute dagli investitori

professionali italiani ed istituzionali esteri e di quanto altro necessario per il buon fine dell'operazione, onde la necessità di conferire apposito mandato al riguardo al Consiglio di Amministrazione, fermo restando che il prezzo di emissione sarà determinato dagli amministratori anche sulla base del patrimonio netto contabile della Società.

Il Presidente da ultimo ricorda che non è stata adottata la procedura di cui all'art. 2441, comma 6, cod. civ., comprensiva di una apposita relazione degli amministratori, avendovi i soci comunque precedentemente rinunciato, come confermano in questa sede, prestando ogni più ampio consenso alle modalità di esecuzione dell'aumento di capitale come specificato nella deliberazione in seguito riportata, a valere anche quale rinuncia di ogni diritto di sottoscrizione e/o opzione ad essi spettante.

Prende quindi la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione Gianmaria Feleppa dichiarando che l'attuale capitale sociale è interamente liberato e che la Società non si trova nella situazione di cui agli artt. 2482bis e 2482ter cod. civ. Dopo ampia discussione sul punto l'assemblea degli azionisti, udita la relazione del Presidente, all'unanimità /dei voti espressi a voce,

delibera:

1) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per massimi nominali **Euro 1.103.000,00** (unmilione cen-

totremila), oltre a sovrapprezzo, anche in più *tranche*, alle condizioni che verranno determinate dall'Organo Amministrativo nell'ambito della fase procedurale di quotazione come meglio indicato nel prosieguo della presente delibera, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, cod. civ., mediante emissione di massime n. 1.103.000 (unmilione centotremila) azioni ordinarie prive di valore nominale, godimento regolare a servizio dell'operazione di quotazione su AIM Italia, aumento da eseguire alle seguenti condizioni:

- le azioni vengono emesse con esclusione del diritto di opzione, a servizio dell'operazione di quotazione delle azioni sull'AIM Italia e, quindi, anche successivamente all'ammissione a quotazione, da collocare presso (i) investitori qualificati italiani, così come definiti ed individuati all'articolo 100, comma 1, lettera a) del TUF e dal combinato disposto degli articoli 34 - *ter*, comma 1, lettera b) del Regolamento Emittenti e 26, comma 1, lettera d) del Regolamento Consob n. 20307/2018 ("**Regolamento Intermediari**"), (ii) investitori istituzionali esteri (con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America), (iii) investitori non qualificati, secondo modalità tali da consentire di beneficiare dell'esenzione di cui all'art. 34-*ter*, comma 1, lettera c), del Regolamento Emittenti;

- l'aumento di capitale potrà essere sottoscritto e liberato anche mediante utilizzo di versamenti in conto futuro aumento

di capitale all'uopo costituiti e anche mediante compensazione degli eventuali crediti vantati dai sottoscrittori nei confronti della Società, il tutto al fine di far beneficiare la stessa delle somme precedentemente messe a sua disposizione e al fine di ridurre le eventuali esposizioni debitorie in essere;

- il termine finale per la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2439, comma 2, cod. civ., viene fissato al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi);

- l'aumento manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto entro il termine finale di sottoscrizione ed è pertanto deliberato in via scindibile. Le azioni attribuiranno al sottoscrittore i relativi diritti sin dal momento della sottoscrizione;

- la sottoscrizione dell'aumento di capitale potrà aver luogo anche successivamente all'inizio delle negoziazioni degli strumenti finanziari della Società su AIM Italia e, quindi, anche in più volte, fatta precisazione che coloro che sottoscriveranno successivamente a tale momento non avranno diritto all'attribuzione dei *warrant* di cui infra e che il prezzo da essi dovuto non potrà essere inferiore al prezzo pagato da quanti sottoscrivano fino all'inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sull'AIM Italia;

2) di modificare l'art. 6 del Nuovo Statuto Sociale inserendo in calce la seguente clausola transitoria:

"L'assemblea straordinaria in data 4 luglio 2019, con verbale redatto dal Notaio Mathias Bastrenta, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per massimi euro 1.103.000 (unmilionecentotremila), oltre asovraprezzo, mediante emissione di massime n. 1.103.000 (unmilionecentotremila) azioni ordinarie, prive di valore nominale, con esclusione del diritto di opzione in quanto riservato alla quotazione delle azioni sull'AIM Italia, il tutto con termine finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2020.";

3) di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di eseguire l'aumento di capitale di cui alla presente deliberazione, con ogni occorrente potere, ivi compresi quanto necessario ed opportuno per:

- collocare, in base a trattative private, le azioni a soggetti terzi qualificabili come investitori professionali e non professionali, fermo restando che in ogni caso l'offerta in sottoscrizione da parte della Società non dovrà costituire un'offerta al pubblico, con espressa esclusione di qualsivoglia forma di offerta al pubblico di cui agli artt. 93-bis segg. e 100 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e avvalendosi, con riferimento all'offerta a soggetti non professionali, del regime di esenzione di cui all'art. 34-ter, lettera c) del Regolamento Consob n. 11971 del 1999 il cui corrispettivo totale sia inferiore a Euro 7.999.000,00;

- il compimento di tutto quanto necessario ed opportuno per il

perfezionamento e l'esecuzione dell'operazione di aumento di capitale, anche per *tranche*, tra cui di determinare il prezzo massimo nell'ambito dell'offerta o l'intervallo di prezzo massimo e prezzo minimo e il prezzo definitivo di emissione delle azioni tenendo conto della quantità e della qualità della domanda ricevuta dagli investitori istituzionali, nonché della quantità della domanda ricevuta nell'ambito dell'offerta a terzi e di quant'altro necessario per il buon fine dell'operazione, dandosi atto che la determinazione di un eventuale prezzo massimo di sottoscrizione e del prezzo definitivo di emissione delle azioni dovrà essere individuato, sentito il Nominated Advisor e Global Coordinator, tenendo conto, *inter alia*, delle condizioni del mercato domestico ed internazionale, della quantità e qualità delle manifestazioni di interesse ricevute dagli investitori professionali italiani ed istituzionali esteri e di quanto altro necessario per il buon fine dell'operazione;

- non dar seguito al collocamento e all'aumento di capitale deliberato a servizio dell'ammissione alle negoziazioni qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio, all'esito del *road show* o in prossimità della quotazione delle azioni della Società su AIM Italia, che non vi sono le condizioni, in termini di raccolta e/o di prezzo di emissione delle azioni, che consentano di conseguire una adeguata valorizzazione della Società, ancorché superiore al prezzo minimo determinato ai sensi

dell'art. 2441, 6° comma, cod. civ.;

- per depositare presso il competente Registro delle Imprese l'attestazione di cui all'art. 2444 cod. civ. e lo statuto riportante la cifra aggiornata del capitale sociale ai sensi dell'art. 2436 cod. civ., con la soppressione della clausola transitoria testé introdotta nello statuto sociale.

Con riferimento al sesto e settimo punto all'ordine del giorno, il Presidente con il consenso degli intervenuti tratta congiuntamente i due punti all'ordine del giorno in quanto funzionalmente connessi.

Quindi il Presidente espone le caratteristiche dei warrant denominati Warrant UCapital24 2019-2022 (i **"Warrant"**) che si propone di emettere fino a massimi n. 1.323.600 warrant da emettere in favore di coloro che diverranno soci in seguito al collocamento privato e dunque ai sottoscrittori delle azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale Quotazione, di cui al precedente punto cinque dell'ordine del giorno.

Il Presidente, in particolare, espone che:

- massimi n. 1.103.000 Warrant verranno emessi e assegnati gratuitamente a coloro che diverranno soci in seguito al Collocamento Privato, e dunque ai sottoscrittori delle azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale Quotazione, nel rapporto di n. 1 Warrant ogni n. 1 Azione ordinaria sottoscritta;

- n. 220.660 Warrant da assegnare gratuitamente ai membri del Consiglio di Amministrazione, dipendenti, collaboratori e con-

sulenti della Società, che saranno individuati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- per sottoscrivere n. 1 nuova azione ordinaria della Società sarà necessario esercitare n. 2 Warrant;

- a servizio dell'esercizio degli emittendi Warrant dovrà essere deliberato un ulteriore aumento di capitale sociale sino ad un massimo di nominali Euro 661.800, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 661.800 azioni ordinarie prive di valore nominale, da riservare esclusivamente al servizio dell'esercizio dei Warrant.

Il Presidente propone altresì di approvare la bozza di Regolamento dei Warrant, che ne disciplina tutti gli aspetti e le caratteristiche, salvo quanto verrà determinato in seguito dall'Organo Amministrativo, all'uopo delegato (il **"Regolamento Warrant"**).

Il suddetto Regolamento Warrant, illustrato all'assemblea, viene allegato al presente verbale sotto la lettera **"B"**.

Il Presidente, a questo punto, precisa che il prezzo di emissione delle azioni rivenienti dall'aumento di capitale a servizio dei Warrant sarà determinato dagli amministratori anche sulla base del patrimonio netto contabile della Società.

Alla luce di quanto sopra l'Assemblea, dopo ampio dibattito, all'unanimità dei voti espressi a voce,

delibera:

1) di emettere massimi n. 1.323.600 (unmilione trecentoventi-

tremila seicento) warrant denominati "Warrant UCapital24 2019

- 2022", di cui (i) massimi n. 1.103.000 (unmilione centotre-

mila) Warrant da assegnare gratuitamente e in via automatica a

coloro che diverranno soci in seguito al collocamento privato

finalizzato all'ammissione delle Azioni e dei Warrant della

Società su AIM Italia nel rapporto di n. 1 (uno) Warrant ogni

n. 1 (uno) Azione sottoscritta, nonché (ii) massimi n. 220.600

(duecentoventimilaseicento) Warrant da assegnare gratuitamente

ai membri del Consiglio di Amministrazione, dipendenti, colla-

boratori e consulenti della Società , che saranno individuati

dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;

2) di approvare in ogni sua parte il regolamento dei warrant

denominati Warrant UCapital 2019-2022, come sopra emessi, nel

testo già allegato al presente verbale sotto "B", in base al

quale, in particolare:

- i warrant saranno immessi nel sistema di gestione accentrata

presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione;

- i titolari dei warrant hanno diritto di sottoscrivere 1

(uno) azione della Società per ogni 2 (due) warrant esercita-

ti, al prezzo che verrà stabilito dal Consiglio di Amministra-

zione, fermo restando che il prezzo di esercizio dei suddetti

warrant sarà pari al prezzo a cui saranno sottoscritte le

azioni offerte nell'ambito del Collocamento volto

all'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia, incrementato

di una percentuale da determinarsi a cura dell'Organo Ammini-

strativo in prossimità della quotazione non comunque superiore al 50% del prezzo di sottoscrizione di cui sopra, fermo restando che tale corrispettivo dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione della richiesta di sottoscrizione delle azioni di compendio;

- i portatori di warrant potranno richiedere di sottoscrivere le azioni ogni giorno di mercato nel corso dei periodi di esercizio che saranno individuati dall'organo amministrativo in considerazione delle prassi di mercato;

3) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere al fine di (i) dare esecuzione alla deliberata emissione dei *warrant* e di effettuare ogni dichiarazione e formalità necessaria per ottenere l'ammissione alla negoziazione degli stessi sull'AIM Italia; (ii) definire i termini e le condizioni per l'esercizio dei warrant, ivi incluso il prezzo di esercizio e i periodi di esercizio; (iii) apportare ogni variazione, integrazione o soppressione al testo del regolamento qui approvato, ritenute necessarie o opportune per il buon esito dell'operazione, anche sulla base delle richieste delle competenti autorità e degli organi della società di gestione del mercato o del Nomad o dei consulenti legali della Società;

4) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, fino ad un massimo di nominali Euro 661.800,00 (seicentosessantumila ottocento), oltre a sovrapprezzo, mediante

emissione di massime n. 661.800 (seicentosessantumilaottocento) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei "Warrant UCapital24 2019 - 2022" in ragione di n. 1 (una) azione ogni n. 2 (due) warrant esercitati, alle seguenti condizioni:

- il prezzo di sottoscrizione di ciascuna azione è pari al prezzo a cui saranno sottoscritte le azioni offerte nell'ambito del collocamento volto all'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia, da liberare integralmente al momento della sottoscrizione, salvi eventuali incrementi, nel limite massimo del 50% (cinquanta per cento), che saranno individuati dall'Organo Amministrativo;

- l'aumento manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto ed è pertanto in via scindibile, per la parte sottoscritta, sin dal momento della sua sottoscrizione, nei termini di efficacia stabiliti dal regolamento sopra approvato, salvi gli adempimenti di legge;

- il termine finale di sottoscrizione viene fissato al 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventidue);

5) di modificare l'art. 6 del Nuovo Statuto Sociale inserendo in calce la seguente clausola transitoria:

"L'assemblea del 4 luglio 2019 in sede straordinaria ha inoltre deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, fino ad un massimo di nominali Euro 661.800

(seicentosessantumila ottocento), oltre a sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 661.800 (seicentosessantumila ottocento) azioni ordinarie da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei "Warrant UCapital 2019-2022" in ragione di 1 (una) azione ogni n. 2 (due) warrant esercitati e con termine finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2022."

Continuando nella sua esposizione dell'ordine del giorno, il Presidente, con riferimento all'ottavo punto all'ordine del giorno, sottopone ed illustra all'assemblea un nuovo testo di Statuto sociale che propone di adottare a decorrere dal momento dell'eventuale ammissione delle azioni della società alla detta negoziazione su AIM Italia e che riporta, fra l'altro, le previsioni rese necessarie od opportune al fine dell'adeguamento alle disposizioni regolamentari per l'ammissione a detta negoziazione ("**Statuto Post-quotazione**").

Tale statuto contiene in particolare:

- la previsione che le azioni siano liberamente trasferibili e prive dell'indicazione del valore nominale (ferma restando l'esistenza di azioni B dotate di voto plurimo);
- il voto di lista per la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;
- la presenza di un amministratore indipendente all'interno del Consiglio di Amministrazione;
- la facoltà d'integrazione dell'ordine del giorno da parte dei soci;

- il diritto degli azionisti di porre domande prima dell'assemblea;

- il diritto della Società di chiedere i dati identificativi degli azionisti;

- l'obbligo di promuovere una offerta pubblica di acquisto in caso di superamento della soglia del 30% (trenta) del capitale sociale, con l'espresso richiamo di alcune delle disposizioni in tema previste dal TUF;

- l'obbligo di comunicazione delle partecipazioni rilevanti; dando atto che rimangono immutati la denominazione, la sede, l'oggetto sociale la durata e la data di chiusura degli esercizi sociali.

Udita la relazione del Presidente, dopo breve discussione, l'assemblea degli azionisti, all'unanimità dei voti espressi a voce,

delibera:

1) di adottare, approvandolo in ogni sua parte, un nuovo statuto sociale, la cui efficacia è sospensivamente condizionata al rilascio da parte di Borsa Italiana del provvedimento di ammissione alla negoziazione delle azioni della Società su AIM Italia, il cui testo viene allegato al presente verbale sotto la lettera "C", che riporta le modifiche necessarie e opportune ai fini della quotazione su AIM Italia, descritte in precedenza;

2) di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione

ne il potere di introdurre quelle modifiche che fossero eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese o per l'ammissione alla negoziazione da parte della società di gestione del mercato o dal Nomad, depositare nel registro delle imprese il nuovo testo di statuto, ai sensi dell'articolo 2436 cod. civ., al verificarsi della condizione di cui sopra e di completare il medesimo con gli elementi ancora non definiti, in base ai dati risultanti dall'esecuzione degli aumenti di capitale di cui alle precedenti delibere.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta è sciolta alle ore diciotto e dieci minuti.

- Io Notaio verbalizzante provvederò, nei modi e tempi di cui all'art. 2436 cod. civ., alle verifiche e alla pubblicità previste per il presente verbale di assemblea.

- Spese e tasse del presente atto sono a carico della Società.

- Il Comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura al Comparente che lo approva e con me lo sottoscrive.

Consta di nove fogli scritti da persona di mia fiducia, ove non completati a mano da me Notaio, per trentadue facciate intere e questa sin qui.

F.TO: GIANMARIA FELEPPA

F.TO: MATHIAS BASTRENTA

STATUTO

Articolo 1

Denominazione

La società è denominata "UCAPITAL 24 S.p.A.".

Articolo 2

Sede

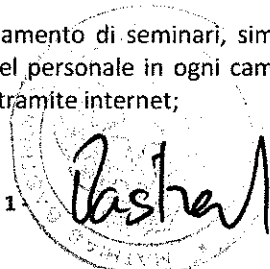
La società ha sede nel comune di Milano (MI). L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative, come ad esempio succursali, filiali o uffici rappresentativi senza stabile rappresentanza, e sedi secondarie, sia in Italia che all'estero, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.

Articolo 3

Oggetto

La società ha per oggetto:

- (a) lo sviluppo di piattaforme web dedicate al mondo della finanza, nonché al settore immobiliare e delle imprese;
- (b) lo sviluppo di social network fra utenti dei settori sopra citati;
- (c) lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- (d) la creazione e la gestione di social network;
- (e) la produzione di applicativi e soluzioni informatiche (comunemente note come software) web e la relativa implementazione, personalizzazione e internazionalizzazione;
- (f) l'attività di studio, progettazione, sviluppo e la gestione, sia per conto proprio che di terzi, di banche dati e archivi informativi strutturati per l'inserimento, la ricerca, l'aggiornamento, il monitoraggio e la cancellazione di dati, con l'ausilio, ma non esclusivamente, di sistemi informatici;
- (g) la gestione di "data waterhouse" e degli strumenti per localizzare i dati, per estrarli, trasformarli e caricarli, il "datamining", l'information retrieval e in genere l'outsourcing di processi informatici, l'archiviazione elettronica di dati; la realizzazione di indici, report e consuntivi dei dati elaborati; l'attività di analisi, progettazione, sviluppo, documentazione, installazione di sistemi informatici, telematici ed esecuzione di servizi relativi;
- (h) l'acquisizione, la cessione e lo sfruttamento commerciale in qualsivoglia forma di software di proprietà o acquisiti in licenza d'uso; lo sfruttamento economico sotto qualsiasi forma di tecnologie, testi, disegni, marchi, brevetti, licenze, prodotti, grafici, informatici e dell'ingegno, anche in concessione o per conto di terzi, relativi all'informatica;
- (i) lo svolgimento di servizi di elaborazione di dati per conto ed a favore di imprese individuali, società, consorzi, associazioni o altri enti, pubblici o privati, italiani o esteri, e di persone fisiche;
- (j) la prestazione di servizi a privati, alle imprese e alle istituzioni relativi ai mezzi di trasmissione, conservazione e condivisione di dati secondo le tecnologie attuali e future, incluse (a titolo esemplificativo) internet, televisione interattiva, telefonia fissa e mobile, trasmissioni satellitari, apparati elettronici abilitanti ai servizi di rete;
- (k) il commercio, in ogni forma ammessa, di prodotti e servizi inerenti a quanto sopra esposto;
- (l) l'organizzazione, la tenuta, il coordinamento di seminari, simposi, eventi, incontri, piani e corsi collettivi ed individuali, formazione del personale in ogni campo riferibile al mondo del lavoro e aziendale e dell'attività di commercio tramite internet;



[Handwritten signature]

- (m) la fornitura di servizi nel campo informatico ed in ogni altra attività inerente l'informatica;
- (n) l'attività di ricerca e sviluppo;
- (o) l'organizzazione, la creazione, la gestione di brand commerciali, nonché la consulenza in tale ambito;
- (p) l'organizzazione di eventi, campagne pubblicitarie, corsi di formazione, intrattenimento, tutoraggio, diretti alla promozione di brand o di imprese o di attività, anche senza scopo di lucro;
- (q) la comunicazione digitale relativamente a progetti ad alto contenuto tecnologico attraverso competenze specifiche nell'ambito della consulenza strategica, di marketing online, di *system integration*, di sviluppo di infrastrutture web e di tutti i servizi correlati alla comunicazione online, ivi inclusi i servizi a supporto del mercato in termini di fornitura di infrastrutture hardware e software finalizzate al mantenimento ed alla distribuzione della comunicazione online del cliente;
- (r) l'offerta di servizi di *marketing*, la relativa consulenza, la pianificazione di campagne *online*, lo sviluppo e l'invio di newsletter e la fornitura di reportistica relativa alla pianificazione delle campagne stesse;
- (s) la consulenza anche organizzativa nei settori del *marketing*, della comunicazione, dello studio e dello sviluppo di progetti di immagine e riposizionamento sul mercato;
- (t) la consulenza come *advisor* strategico nel marketing;
- (u) la consulenza direzionale organizzativa e gestionale nel settore industriale e dei servizi a favore di aziende, società ed enti;
- (v) l'attività di fornitura di servizi di consulenza alle imprese, sia in Italia sia all'estero, nell'ambito del settore della gestione finanziaria, della strategia aziendale, delle risorse umane, della comunicazione, della organizzazione aziendale, delle operazioni di finanza straordinaria, delle ristrutturazioni aziendali;
- (w) la consulenza, analisi e reportistica in ambito di mercati finanziari (ivi inclusa l'attività di *robo advisory* e *introducing broker*);
- (x) offerta e creazione di contenuti editoriali anche digitali;
- (y) il tutto nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, previo l'ottenimento di eventuali autorizzazioni, licenze, concessioni o quant'altro eventualmente necessario per lo svolgimento di tutte le citate attività e con espressa esclusione di ogni attività per la quale è richiesta l'iscrizione in appositi albi od elenchi professionali;

il tutto nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, previo l'ottenimento di eventuali autorizzazioni, licenze, concessioni o quant'altro eventualmente necessario per lo svolgimento di tutte le citate attività e con espressa esclusione di ogni attività per la quale è richiesta l'iscrizione in appositi albi od elenchi professionali.

La Società potrà inoltre assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni o interessenze in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento, a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto sociale.

La società potrà altresì porre in essere qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenuta necessaria o utile dagli amministratori, purché accessoria e strumentale rispetto al conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese la prestazione di avalli, fideiussioni ed ogni garanzia anche reale, con espressa esclusione di ogni attività finanziaria nei confronti del pubblico.

Articolo 4

Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2070, e può essere prorogata o sciolta anticipatamente secondo le modalità di legge.

Articolo 5

Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 6

Capitale e azioni

Il capitale sociale è di euro 2.000.000,00 (duemilioni) ed è diviso in n. 1.830.000 (unmilione ottocentotrentamila) azioni ordinarie e n. 170.000 (centosettantamila) azioni speciali B ("Azioni B" e congiuntamente alle azioni ordinarie "Azioni"), tutte senza valore nominale.

È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 cod. civ.

Gli strumenti finanziari della Società potranno essere sottoposti al regime di dematerializzazione e immessi nei sistemi di gestione accentrata.

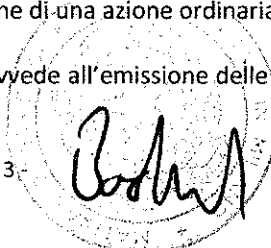
Le Azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili per atto tra vivi o successione *mortis causa*. Il caso di comproprietà è regolato dalla legge.

Le azioni ordinarie danno diritto a 1 (un) voto ciascuna.

Le Azioni B attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie, fatta eccezione per quanto segue:

- (a) ogni Azione B dà diritto a 3 (tre) voti ciascuna nelle assemblee della Società;
- (b) si convertono automaticamente in azioni ordinarie in ragione di una azione ordinaria per ogni Azione B (senza necessità di deliberazioni né da parte dell'assemblea degli azionisti titolari di Azioni B, né da parte dell'assemblea della Società) nel caso di trasferimento a soggetti che non siano già titolari di Azioni B, salvo (i) il caso in cui il cessionario sia un soggetto direttamente o indirettamente controllante il, controllato da o soggetto a comune controllo con, il cedente, fermo restando che in tale ipotesi ove il cessionario perdesse lo *status* di soggetto controllante il, controllato da o soggetto al comune controllo con, il cedente, tutte le Azioni B dallo stesso detenute saranno automaticamente convertite in azioni ordinarie (in ragione di una azione ordinaria ogni una Azione B) ovvero (ii) in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario o di cessione a titolo gratuito, in forza di una donazione a favore di eredi legittimari, in forza di un patto di famiglia, ovvero per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi legittimari siano beneficiari;
- (c) si convertono automaticamente in azioni ordinarie in ragione di una azione ordinaria per ogni Azione B nel caso in cui il soggetto titolare di Azioni B cessi di essere controllato, direttamente o indirettamente, da Gianmaria Feleppa tranne in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario o di cessione a titolo gratuito, in forza di una donazione a favore di eredi legittimari, in forza di un patto di famiglia, ovvero per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi legittimari siano beneficiari;
- (d) possono essere convertite, anche in più *tranche*, in azioni ordinarie a semplice richiesta del titolare delle stesse, da inviarsi al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e in copia al Presidente del Collegio Sindacale, mediante posta elettronica certificata indirizzata alla Società o lettera raccomandata, in ragione di una azione ordinaria per ogni Azione B.

Ove si verifichi un caso di conversione la Società provvede all'emissione delle azioni ordinarie entro 15



(quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'azionista o dalla data in cui è venuta a conoscenza della causa di conversione. Ciascuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente, ha facoltà di depositare nel Registro delle Imprese il testo aggiornato dello statuto riportante il numero esatto delle azioni ordinarie e delle Azioni B a seguito delle conversioni.

In nessun caso le azioni ordinarie potranno essere convertite in Azioni B.

Ai fini di quanto precede "controllo", "controllante" e simili espressioni indicano (anche con riferimento a persone fisiche) i rapporti contemplati dal primo comma, numeri 1, 2 e dal secondo comma, dell'art. 2359 cod. civ..

Nei casi in cui (i) il capitale sociale sia aumentato, anche più volte, mediante l'emissione di nuove azioni ordinarie, nuove Azioni B o nuove azioni di categorie speciali, sia ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. ovvero mediante nuovi conferimenti senza esclusione o limitazione del diritto di opzione o (ii) sia deliberata una fusione o una scissione della Società, il diritto di sottoscrivere le emittende azioni (ordinarie, Azioni B o nuove azioni di categorie speciali) sarà riconosciuto a tutti i soci (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge o non spetti) in proporzione e in relazione alle Azioni – siano azioni ordinarie o Azioni B – da ciascuno degli stessi detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale, della fusione o della scissione, precisandosi che le Azioni B potranno essere sottoscritte soltanto da soci già titolari di Azioni B. In tali ipotesi è esclusa in ogni caso la necessità di approvazione della relativa delibera, ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile, da parte dell'assemblea speciale dei titolari di Azioni B.

L'assemblea straordinaria in data 4 luglio 2019, con verbale redatto dal Notaio Mathias Bastrenta, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per massimi euro 1.103.000 (unmilionecentotremila), oltre a sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.103.000 (unmilionecentotremila) azioni ordinarie, prive di valore nominale, con esclusione del diritto di opzione in quanto riservato alla quotazione delle azioni sull'AIM Italia, il tutto con termine finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2020.

L'assemblea del 4 luglio 2019 in sede straordinaria ha inoltre deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, fino ad un massimo di nominali Euro 661.800 (seicentosessantumila ottocento), oltre a sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 661.800 (seicentosessantumila ottocento) azioni ordinarie da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei "Warrant UCapital 2019-2022" in ragione di 1(una) azione ogni n. 2 (due) warrant esercitati e con termine finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2022.

Articolo 7

Trasferibilità e negoziazione delle azioni

Le azioni sono nominative, liberamente trasferibili e indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.

Le azioni possono costituire oggetto di dematerializzazione ai sensi di legge e di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia").

Qualora un socio intenda trasferire a terzi in tutto o in parte le proprie azioni, tale socio dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro dieci giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

(a) ogni socio interessato all'acquisto dovrà far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre

dieci giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

(b) le azioni dovranno essere trasferite entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi delle azioni offerte (e delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui la quota offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettanti), della data fissata per il trasferimento.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione al capitale di ciascuno di essi.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non potesse o non volesse esercitarla, il diritto a lui spettante si accrescerà automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intenderanno valersene.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni oggetto di offerta.

Qualora nessun socio intenda acquistare le azioni offerte nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera quota all'acquirente indicato nella comunicazione entro i novanta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione dovrà essere ripetuta.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato, mediante relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società, su istanza della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione l'esperto dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà o l'usufrutto della quota mentre non spetta nel caso di costituzione di pegno.

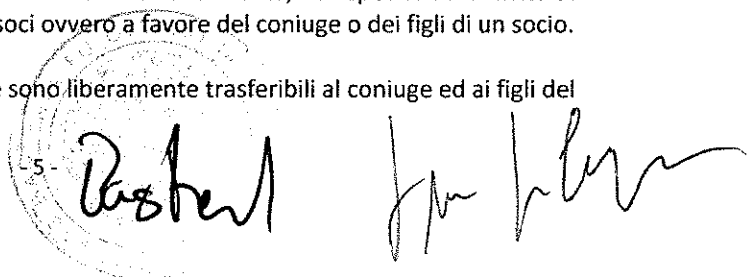
L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Nell'ipotesi di trasferimento di azioni per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la quota con effetto verso la società.

La cessione delle azioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

Le partecipazioni sono trasferibili senza l'osservanza delle suddette formalità, non spettando il diritto di prelazione, nel caso in cui la cessione avvenga tra soci ovvero a favore del coniuge o dei figli di un socio.

In caso di successione per causa di morte, le quote sono liberamente trasferibili al coniuge ed ai figli del

5- A handwritten signature is written over a circular stamp. The stamp contains the text "SOCIETA' ITALIANA" and "SOCIETA' ITALIANA" around the perimeter, with "SOCIETA' ITALIANA" in the center. The signature is written in black ink.

socio; in tutti gli altri casi è data la facoltà alla società di liquidare la quota di partecipazione agli eredi del defunto, sulla base della situazione patrimoniale della società riferita alla data del decesso e con pagamento del valore entro tre mesi dalla data medesima.

Articolo 8

Diritto di recesso

Il recesso spetta ai soci nei casi previsti dalla legge come inderogabili.

Il recesso tuttavia non è consentito quando sia stata deliberata la proroga del termine di durata della Società, l'introduzione o la rimozione dei vincoli alla circolazione delle azioni.

Articolo 9

Obbligazioni

La società può emettere obbligazioni anche convertibili in azioni.

L'emissione di obbligazioni convertibili in azioni è deliberata dall'Assemblea straordinaria.

In tutti i casi di emissione di obbligazioni anche convertibili la relativa delibera deve risultare da verbale redatto da notaio.

ASSEMBLEA

Articolo 10

Convocazione

L'Assemblea si riunisce in qualsiasi luogo anche diverso dalla sede sociale, a scelta dell'organo amministrativo, purché nell'ambito del territorio italiano.

L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione.

L'assemblea può essere altresì convocata dal Presidente del consiglio di amministrazione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e seconda convocazione dell'adunanza, nonché l'indicazione di giorno, ora e luogo eventualmente stabiliti per le convocazioni successive.

Fino a che la società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio, l'Assemblea potrà essere convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata ovvero a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili idonei a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, fatto pervenire ai soci all'ultimo domicilio comunicato alla società (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci).

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data dell'adunanza precedente.

Articolo 11

Assemblea totalitaria

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, sono presenti tutti gli aventi diritto al voto e partecipa

all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Dal computo del capitale sono escluse le azioni prive del diritto di voto nell'Assemblea medesima ma sono comprese quelle per cui il diritto di voto non può essere temporaneamente esercitato.

Articolo 12

Convocazione annuale

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 Cod. Civ. le ragioni della dilazione.

Articolo 13

Intervento all'Assemblea

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

È ammesso l'intervento in Assemblea anche tramite rappresentante, nel rispetto delle modalità e formalità prescritte dalla legge.

L'Assemblea dei Soci può svolgersi anche in più luoghi, audio o audio-video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

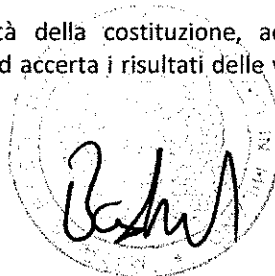
- (a) che siano presenti nello stesso luogo colui che presiede l'Assemblea ed il soggetto incaricato di redigere il relativo verbale;
- (b) che sia consentito a colui che presiede l'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- (e) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio o audio-video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti colui che presiede l'Assemblea ed il soggetto verbalizzante.

Articolo 14

Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo amministrativo; in mancanza del Presidente dell'organo amministrativo, dal Vice Presidente e, in caso di assenza, rinuncia o impedimento di quest'ultimo, dall'Amministratore Delegato. Qualora non sia presente alcun componente dell'organo amministrativo, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiara non disponibile, l'Assemblea sarà presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei soci presenti: nello stesso modo si procederà alla nomina del segretario.

Colui che presiede l'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.



A large, stylized handwritten signature is written in the bottom right corner of the page.

Articolo 15

Verbale dell'Assemblea

Nei casi di legge - ovvero quando il presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno - il verbale dell'Assemblea è redatto da notaio.

Dal verbale (o, quando consentito, dai relativi allegati) devono risultare, per attestazione del presidente:

- la regolare costituzione dell'Assemblea;
- l'identità e la legittimazione dei presenti nonché il capitale rappresentato da ciascuno;
- la nomina di eventuali scrutatori, anche non soci;
- le modalità e il risultato delle votazioni;
- l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti;
- le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse.

Articolo 16

Competenze dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto.

Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

Articolo 17

Competenze dell'Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto.

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 18

Disposizioni generali

L'amministrazione della Società è affidata a un Amministratore Unico o a un Consiglio di Amministrazione. Organo di vigilanza è il Collegio sindacale.

Articolo 19

Organo amministrativo

Il Consiglio di amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea; può inoltre nominare uno o più vicepresidenti e un segretario, quest'ultimo anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio di Amministrazione stesso.

Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri che può variare da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri. L'assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

Articolo 20

Adunanze del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, nei casi di legge e tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente o anche da uno solo dei consiglieri con telefax, lettera o messaggio di posta elettronica da spedire almeno 3 giorni prima dell'adunanza a ciascun membro del consiglio e del Collegio sindacale o, in caso di urgenza, da spedire almeno 24 ore prima dell'adunanza.

In caso di mancato rispetto delle formalità di convocazione, il Consiglio di amministrazione è regolarmente costituito quando siano intervenuti la totalità degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo ove tutti gli aventi diritto siano stati previamente informati della riunione anche senza le formalità richieste dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente, dal Vice Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. I soci possono impugnare le deliberazioni del Consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni in cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

Articolo 21

Poteri di gestione

Al Consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

All'organo amministrativo è data la facoltà di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, Cod. Civ., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, Cod. Civ..

L'attribuzione al consiglio di amministrazione di competenze che per legge spettano all'assemblea non fa venire meno la competenza dell'assemblea che mantiene il potere di deliberare in materia.

Articolo 22

Comitato esecutivo

Il Consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dalla legge, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

I membri del Comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di amministrazione. Segretario del Comitato esecutivo è il segretario del Consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal Presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del Comitato esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di amministrazione.

Articolo 23

Direttore generale

Il Consiglio di amministrazione può nominare un direttore generale, anche estraneo all'organo amministrativo, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al direttore generale i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della società e la determinazione delle relative strategie.

Il direttore generale si avvale della collaborazione del personale della società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.

Articolo 24

Rappresentanza della società

La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione.

La rappresentanza spetta altresì agli amministratori delegati, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

Salve le limitazioni di cui al primo comma del presente Articolo il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori deve considerarsi generale.

L'organo amministrativo può nominare institori o procuratori per singoli determinati atti o categorie di atti.

Articolo 25

Compensi degli amministratori

Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 Cod. Civ.

L'Assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

Articolo 26

Collegio sindacale

Il Collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 Cod. Civ.; è composto di cinque membri (3 effettivi e 2 supplenti).

Il presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

Il compenso dei sindaci è stabilito dall'Assemblea.

Le riunioni del Collegio sindacale si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

All'azione di responsabilità nei confronti del Collegio sindacale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di questo statuto relative alla responsabilità degli amministratori.

Articolo 27

Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 28

Esercizi sociali e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge. Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, quando particolari esigenze lo richiedono, e nei limiti e con l'osservanza delle prescrizioni di legge, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli utili sono ripartiti in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascun socio posseduta.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dr. L. B. M.', is written to the right of the circular stamp.

REGOLAMENTO DEI "WARRANT UCAPITAL24 2019 – 2022"

1. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento i termini in maiuscolo indicati qui di seguito hanno il seguente significato:

"AIM Italia" significa il sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia.

"Azioni" significa le azioni ordinarie di UCapital24 S.p.A., prive di valore nominale e aventi godimento regolare offerte nell'ambito del collocamento privato.

"Azioni di Compendio" significa le massime n. 661.800 azioni ordinarie dell'Emittente, prive di valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle Azioni in circolazione alla data di efficacia dell'esercizio dei Warrant, rivenienti dall'Aumento di Capitale Warrant e destinate esclusivamente e irrevocabilmente all'esercizio dei Warrant.

"Aumento di Capitale Warrant" significa l'aumento del capitale sociale in via scindibile per un importo di massimi nominali Euro 661.800, oltre sovrapprezzo, a servizio dell'esercizio dei Warrant mediante emissione, anche in più *tranche*, di massime n. 661.800 Azioni di Compendio, da sottoscrivere in ragione di n. 1 Azione di Compendio ogni n. 2 Warrant esercitati.

"Borsa Italiana" significa Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

"Data di Inizio delle Negoziazioni" indica la data di inizio delle negoziazioni delle Azioni su AIM Italia.

"Emittente" o **"Società"** significa UCapital24 S.p.A., con sede in Via Molino delle Armi 11, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi, REA n. 259150, codice fiscale e partita IVA n. 10144280962, Milano.

"Giorno di Borsa Aperta" indica un giorno di mercato aperto secondo il calendario di Borsa Italiana.

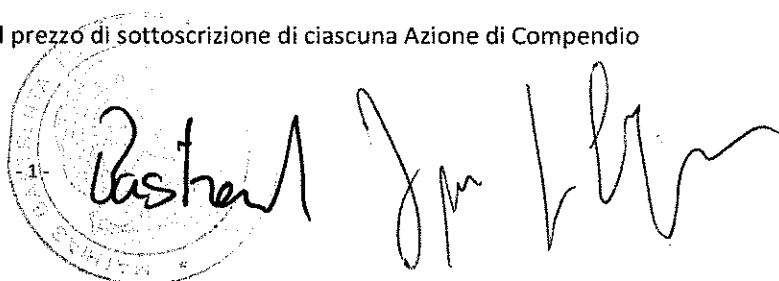
"Intermediario" significa un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.

"Monte Titoli" significa Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6, nella sua attività di società di gestione accentrata di strumenti finanziari, nonché qualunque altro soggetto che dovesse sostituire in futuro Monte Titoli nell'attività qui prevista.

"Periodi di Esercizio" significa, complessivamente, il Primo Periodo di Esercizio, il Secondo Periodo di Esercizio e il Terzo Periodo di Esercizio e, singolarmente, uno qualsiasi tra il Primo Periodo di Esercizio, il Secondo Periodo di Esercizio e il Terzo Periodo di Esercizio.

"Prezzo del Primo Periodo di Esercizio" significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Primo Periodo di Esercizio, pari a Euro [•]. **[NOTA: prezzo di collocamento azioni + [•] %]**

"Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio" significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio

The image shows a circular stamp with the text "REPUBBLICA ITALIANA" and "MINISTERO DELL'ECONOMIA" around the perimeter. In the center of the stamp, the word "RISTORANTE" is visible. Overlaid on the stamp are several handwritten signatures in black ink.

sottoscritta nel corso del Secondo Periodo di Esercizio, pari a Euro [•]. **[NOTA: prezzo del primo periodo + [•] %]**

“Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio” significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Terzo Periodo di Esercizio, pari a Euro [•]. **[NOTA: prezzo del secondo periodo + [•] %]**

“Prezzo di Esercizio” significa, complessivamente, il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso di ciascun Periodo di Esercizio, ovvero il diverso valore stabilito ai sensi dell’Articolo 6.

“Primo Periodo di Esercizio” significa il periodo ricompreso tra [1° ottobre] 2020 e il [15 ottobre] 2020 compresi.

“Regolamento” significa il presente Regolamento dei Warrant UCAPITAL24 2019 – 2022.

“Secondo Periodo di Esercizio” significa il periodo ricompreso tra il [1° ottobre] 2021 e il [15 ottobre] 2021 compresi.

“Termine di Scadenza” significa il 15 ottobre 2022.

“Terzo Periodo di Esercizio” significa il periodo ricompreso tra il [1° ottobre] 2022 e il [15 ottobre] 2022 compresi.

“Warrant” significa i warrant denominati *“Warrant UCapital24 2019 – 2022”*, validi per sottoscrivere, salvo modifiche ai sensi dell’Articolo 6 del Regolamento, n. 1 Azione di Compendio per ogni n. 2 Warrant posseduti.

2. Emissione dei Warrant

I Warrant sono emessi in attuazione della delibera dell’assemblea straordinaria dell’Emittente tenutasi in data 4 luglio 2019, che ha disposto, *inter alia*:

- l’emissione di massimi n. 1.323.600 (unmilionetrecentoventitremilaseicento) Warrant, di cui (i) massimi n. 1.103.000 Warrant da assegnare gratuitamente e in via automatica a coloro che diverranno soci in seguito al collocamento privato finalizzato all’ammissione delle Azioni e dei Warrant della Società su AIM Italia nel rapporto di n. 1 Warrant ogni n. 1 Azione sottoscritta; nonché (ii) massimi n. 220.600 Warrant da assegnare gratuitamente ai membri del Consiglio di Amministrazione, dipendenti, collaboratori e consulenti della Società, che saranno individuati dal Presidente Consiglio di Amministrazione;
- l’aumento del capitale sociale in via scindibile per un importo di massimi nominali Euro 661.800, oltre a sovrapprezzo, a servizio dell’esercizio dei Warrant mediante emissione, anche in più *tranche*, di massime n. 661.800 Azioni di Compendio, da sottoscrivere in ragione di n. 1 Azione di Compendio ogni n. 2 Warrant esercitati.

3. Diritti dei titolari dei Warrant

Fatte salve le eventuali modifiche di cui all’Articolo 6, i titolari dei Warrant – emessi in esecuzione alla sopra richiamata delibera assembleare – avranno diritto a sottoscrivere le Azioni di Compendio con le modalità e i termini di cui al presente Regolamento nel rapporto di n. [1] Azione di Compendio ogni n. [2] Warrant presentati

per l'esercizio.

I Warrant sono immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione, ai sensi del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

Salvo quanto previsto all'Articolo 5, i titolari dei Warrant potranno richiedere di sottoscrivere le Azioni di Compendio in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso del Primo Periodo di Esercizio, del Secondo Periodo di Esercizio e del Terzo Periodo di Esercizio, in ragione di n. [1] Azione di Compendio ogni n. [2] Warrant presentati per l'esercizio, rispettivamente al Prezzo del Primo Periodo Esercizio, al Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio e al Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio, salvo modifiche ai sensi dell'Articolo 6 del Regolamento.

4. Modalità di esercizio dei Warrant

Fatta eccezione per quanto previsto all'Articolo 5, le richieste di sottoscrizione potranno essere effettuate in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso di ciascun Periodo di Esercizio e dovranno essere presentate all'Intermediario aderente a Monte Titoli presso cui i Warrant sono depositati.

Resta inteso che, qualora i titolari dei Warrant non richiedano di sottoscrivere le Azioni di Compendio entro il termine finale di ciascun Periodo di Esercizio, essi perderanno il relativo diritto, fatta salva nuovamente la facoltà di esercitare i Warrant in ognuno dei successivi Periodi di Esercizio.

Le Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari di Warrant durante uno dei Periodi di Esercizio saranno rese disponibili per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli, il giorno di liquidazione successivo al termine dell'ultimo giorno del relativo Periodo di Esercizio.

Le Azioni di Compendio sottoscritte in esercizio dei Warrant avranno il medesimo godimento delle Azioni negoziate sull'AIM Italia o altro mercato dove saranno negoziate le Azioni alla data di emissione delle Azioni di Compendio.

Il Prezzo di Esercizio dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione della richiesta, senza aggravio di commissioni e spese a carico dei richiedenti.

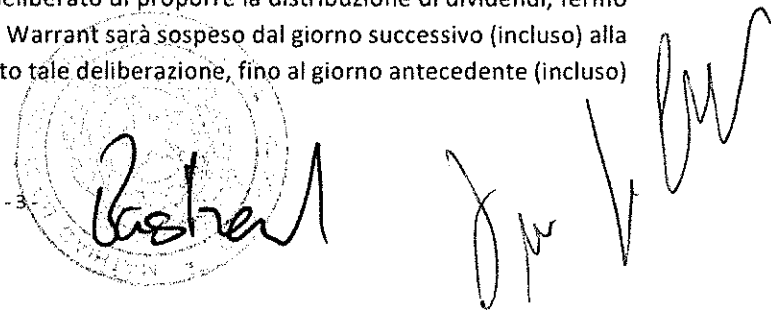
Il Consiglio di Amministrazione potrà, fatta eccezione per i periodi di sospensione di cui al successivo articolo 5, a propria discrezione e previo tempestivo preavviso, stabilire dei periodi di sottoscrizione aggiuntivi della durata compresa tra 15 e 60 Giorni di Borsa Aperta ("**Periodo di Esercizio Addizionale**") durante il quale al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitarli e di sottoscrivere le Azioni di Compendio al Prezzo di Esercizio.

5. Sospensione dell'esercizio dei Warrant

L'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il consiglio di amministrazione dell'Emittente abbia deliberato di convocare l'assemblea dei soci dell'Emittente, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, fino al giorno successivo (escluso) a quello in cui abbia avuto luogo l'assemblea dei soci, anche in convocazione successiva alla prima.

Nel caso in cui il consiglio di amministrazione abbia deliberato di proporre la distribuzione di dividendi, fermo restando quanto previsto all'Articolo 6, l'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il consiglio di amministrazione abbia assunto tale deliberazione, fino al giorno antecedente (incluso)

-3-



a quello dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dall'assemblea dei soci. In tale ultimo caso, le richieste di sottoscrizione presentate prima del giorno successivo alla riunione del consiglio di amministrazione che abbia proposto la distribuzione di dividendi avranno effetto, anche ai fini del secondo paragrafo del presente articolo, in ogni caso entro il giorno antecedente lo stacco del dividendo.

Le richieste di esercizio presentate durante la sospensione del Periodo di Esercizio resteranno valide e assumeranno effetto dal primo giorno lavorativo successivo alla sospensione del Periodo di Esercizio.

Nessuna Azione di Compendio sottoscritta in esercizio dei Warrant sarà attribuita ai titolari che non soddisfino le condizioni sopra indicate.

6. Rettifiche in caso di operazioni sul capitale sociale

Qualora l'Emittente dia esecuzione prima del Termine di Scadenza a:

- (a) aumenti di capitale a pagamento tramite emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili – dirette o indirette – o con warrant, fermo il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibile per ciascun Warrant, il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a:

$$(P_{cum} - P_{ex})$$

nel quale:

- **P_{cum}** rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali "*cum diritto*" dell'azione dell'Emittente registrati sull'AIM Italia o su altro mercato dove saranno negoziate le Azioni;
 - **P_{ex}** rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque prezzi ufficiali "*ex diritto*" dell'azione dell'Emittente registrati sull'AIM Italia o su altro mercato dove saranno negoziate le Azioni;
- (b) ad aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant sarà proporzionalmente aumentato e il Prezzo di Esercizio per azione sarà proporzionalmente ridotto;
- (c) aumenti di capitale a titolo gratuito senza emissione di nuove azioni o riduzioni del capitale per perdite senza annullamento di azioni, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant né il Prezzo di Esercizio;
- (d) aumenti del capitale mediante emissione di azioni da riservare agli amministratori e/o prestatori di lavoro dell'Emittente o delle sue controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2441, comma 8, cod. civ. o a questi pagati a titolo di indennità in occasione della cessazione dei rapporti di lavoro, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili né il Prezzo di Esercizio;
- (e) aumenti di capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, cod. civ., non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant né il Prezzo di Esercizio;
- (f) raggruppamenti o frazionamenti di Azioni Ordinarie, il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili e il Prezzo di Esercizio saranno variati in applicazione del rapporto in base al quale sarà effettuato il

raggruppamento o il frazionamento delle Azioni Ordinarie;

(g) operazioni di fusione o scissione in cui l'Emittente non sia la società incorporante o beneficiaria, a seconda dei casi, sarà conseguentemente modificato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili sulla base dei relativi rapporti di concambio o assegnazione, a seconda dei casi;

(h) distribuzione di dividendi straordinari e/o riserve, non sarà modificato il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant, mentre il Prezzo di Esercizio sarà modificato sottraendo al Prezzo di Esercizio il valore del dividendo straordinario.

Gli adeguamenti che precedono verranno proposti in deliberazione all'organo competente, unitamente all'operazione sul capitale che determina l'adeguamento stesso, per quanto necessario.

Per "dividendi straordinari" si intendono le distribuzioni di dividendi, in denaro o in natura, che l'Emittente qualifica come addizionali rispetto ai dividendi derivanti dalla distribuzione dei normali risultati di esercizio oppure rispetto alla normale politica di dividendi.

Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle sopra elencate e che produca effetti analoghi o simili a quelli sopra considerati, potrà essere modificato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili e/o il Prezzo di Esercizio con modalità normalmente accettate e con criteri non incompatibili con quelli desumibili dal disposto delle lettere da (a) e (h) del presente Articolo 6.

Nei casi in cui per effetto di quanto previsto, all'atto dell'esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di Azioni di Compendio, il titolare dei Warrant avrà il diritto a ricevere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero, con arrotondamento all'unità inferiore, e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.

7. Soggetti incaricati

Le operazioni di esercizio dei Warrant avranno luogo presso gli Intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.

8. Termini di decadenza

Il diritto di esercizio dei Warrant dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, presentando la richiesta entro il Termine di Scadenza.

I Warrant non esercitati entro tale termine decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto.

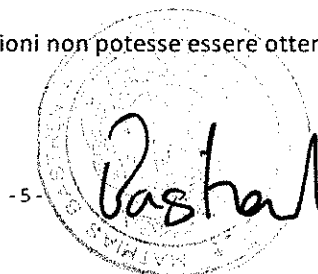
9. Regime fiscale

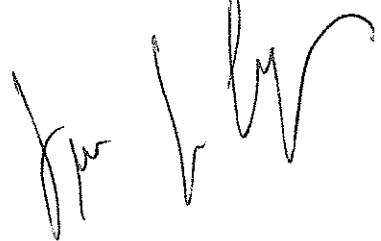
Il regime fiscale applicabile ai Warrant sarà quello di volta in volta vigente.

10. Quotazione

Verrà richiesta a Borsa Italiana l'ammissione alle negoziazioni dei Warrant su AIM Italia.

Ove, per qualsiasi motivo, l'ammissione alle negoziazioni non potesse essere ottenuta, i termini e le condizioni,



-5- 

del Regolamento saranno, se del caso, modificati in modo da salvaguardare i diritti dallo stesso attribuibili ai portatori di Warrant.

11. Varie

Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai titolari dei Warrant verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante comunicato stampa diffuso tramite uno SDIR e mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Emittente in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del Regolamento Emittenti AIM Italia.

Qualora un soggetto venga a detenere, a seguito di offerta pubblica totalitaria avente a oggetto i Warrant, un numero di Warrant che rappresenti almeno il 90% (novanta per cento) dei Warrant in circolazione, tale soggetto ha il diritto di acquistare i Warrant residui entro tre mesi dalla scadenza del termine per l'accettazione dell'offerta, se ha dichiarato nel documento d'offerta l'intenzione di avvalersi di tale diritto.

Il presente regolamento può essere modificato a condizione che le variazioni siano approvate dalla maggioranza dei portatori di Warrant. In tale ipotesi troveranno applicazione le disposizioni in tema di assemblea ordinaria in seconda convocazione delle società per azioni. Il corrispettivo è pari a quello dell'offerta pubblica totalitaria precedente.

Senza necessità di preventivo assenso da parte dei portatori di Warrant ai sensi del capoverso precedente, l'Emittente potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che esso ritenga necessarie o anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti dei portatori di Warrant.

Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.

Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.

Qualsiasi contestazione relativa ai Warrant e alle disposizioni del presente Regolamento sarà deferita all'esclusiva competenza del Foro di Milano.

ALLEGATO "C" AL REPERTORIO N. 4292/2613

STATUTO

Articolo 1

Denominazione

La società è denominata "UCAPITAL 24 S.p.A.".

Articolo 2

Sede

La Società ha sede nel comune di Milano.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, sia in Italia che all'estero, unità locali operative (succursali, sedi secondarie, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, ecc.) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.

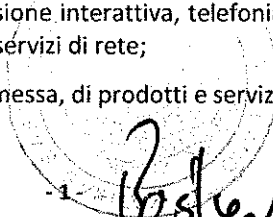
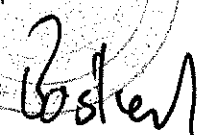
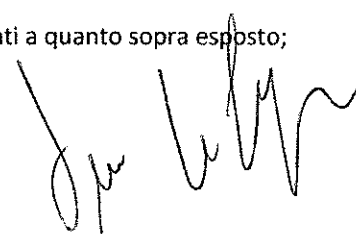
Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore per i loro rapporti con la società è quello che risulta dal libro soci.

Articolo 3

Oggetto

La società ha per oggetto:

- (a) lo sviluppo di piattaforme web dedicate al mondo della finanza, nonché al settore immobiliare e delle imprese;
- (b) lo sviluppo di social network fra utenti dei settori sopra citati;
- (c) lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- (d) la creazione e la gestione di social network;
- (e) la produzione di applicativi e soluzioni informatiche (comunemente note come software) web e la relativa implementazione, personalizzazione e internazionalizzazione;
- (f) l'attività di studio, progettazione, sviluppo e la gestione, sia per conto proprio che di terzi, di banche dati e archivi informativi strutturati per l'inserimento, la ricerca, l'aggiornamento, il monitoraggio e la cancellazione di dati, con l'ausilio, ma non esclusivamente, di sistemi informatici;
- (g) la gestione di "data waterhouse" e degli strumenti per localizzare i dati, per estrarli, trasformarli e caricarli, il "datamining", l'information retrieval e in genere l'outsourcing di processi informatici, l'archiviazione elettronica di dati; la realizzazione di indici, report e consuntivi dei dati elaborati; l'attività di analisi, progettazione, sviluppo, documentazione, installazione di sistemi informatici, telematici ed esecuzione di servizi relativi;
- (h) l'acquisizione, la cessione e lo sfruttamento commerciale in qualsivoglia forma di software di proprietà o acquisiti in licenza d'uso; lo sfruttamento economico sotto qualsiasi forma di tecnologie, testi, disegni, marchi, brevetti, licenze, prodotti, grafici, informatici e dell'ingegno, anche in concessione o per conto di terzi, relativi all'informatica;
- (i) lo svolgimento di servizi di elaborazione di dati per conto ed a favore di imprese individuali, società, consorzi, associazioni o altri enti, pubblici o privati, italiani o esteri, e di persone fisiche;
- (j) la prestazione di servizi a privati, alle imprese e alle istituzioni relativi ai mezzi di trasmissione, conservazione e condivisione di dati secondo le tecnologie attuali e future, incluse (a titolo esemplificativo) internet, televisione interattiva, telefonia fissa e mobile, trasmissioni satellitari, apparati elettronici abilitanti ai servizi di rete;
- (k) il commercio, in ogni forma ammessa, di prodotti e servizi inerenti a quanto sopra esposto;


-1-  

- (l) l'organizzazione, la tenuta, il coordinamento di seminari, simposi, eventi, incontri, piani e corsi collettivi ed individuali, formazione del personale in ogni campo riferibile al mondo del lavoro e aziendale e dell'attività di commercio tramite internet;
- (m) la fornitura di servizi nel campo informatico ed in ogni altra attività inerente l'informatica;
- (n) l'attività di ricerca e sviluppo;
- (o) l'organizzazione, la creazione, la gestione di brand commerciali, nonché la consulenza in tale ambito;
- (p) l'organizzazione di eventi, campagne pubblicitarie, corsi di formazione, intrattenimento, tutoraggio, diretti alla promozione di brand o di imprese o di attività, anche senza scopo di lucro;
- (q) la comunicazione digitale relativamente a progetti ad alto contenuto tecnologico attraverso competenze specifiche nell'ambito della consulenza strategica, di marketing online, di *system integration*, di sviluppo di infrastrutture web e di tutti i servizi correlati alla comunicazione online, ivi inclusi i servizi a supporto del mercato in termini di fornitura di infrastrutture hardware e software finalizzate al mantenimento ed alla distribuzione della comunicazione online del cliente;
- (r) l'offerta di servizi di *marketing*, la relativa consulenza, la pianificazione di campagne *online*, lo sviluppo e l'invio di newsletter e la fornitura di reportistica relativa alla pianificazione delle campagne stesse;
- (s) la consulenza anche organizzativa nei settori del *marketing*, della comunicazione, dello studio e dello sviluppo di progetti di immagine e riposizionamento sul mercato;
- (t) la consulenza come *advisor* strategico nel marketing;
- (u) la consulenza direzionale organizzativa e gestionale nel settore industriale e dei servizi a favore di aziende, società ed enti;
- (v) l'attività di fornitura di servizi di consulenza alle imprese, sia in Italia sia all'estero, nell'ambito del settore della gestione finanziaria, della strategia aziendale, delle risorse umane, della comunicazione, della organizzazione aziendale, delle operazioni di finanza straordinaria, delle ristrutturazioni aziendali;
- (w) la consulenza, analisi e reportistica in ambito di mercati finanziari (ivi inclusa l'attività di *robo advisory* e *introducing broker*);
- (x) offerta e creazione di contenuti editoriali anche digitali;
- (y) il tutto nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, previo l'ottenimento di eventuali autorizzazioni, licenze, concessioni o quant'altro eventualmente necessario per lo svolgimento di tutte le citate attività e con espressa esclusione di ogni attività per la quale è richiesta l'iscrizione in appositi albi od elenchi professionali;

il tutto nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, previo l'ottenimento di eventuali autorizzazioni, licenze, concessioni o quant'altro eventualmente necessario per lo svolgimento di tutte le citate attività e con espressa esclusione di ogni attività per la quale è richiesta l'iscrizione in appositi albi od elenchi professionali.

La Società potrà inoltre assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni o interessenze in altre imprese, a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto sociale.

La società potrà altresì porre in essere qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenuta necessaria o utile dagli amministratori, purché accessoria e strumentale rispetto al conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese la prestazione di avalli, fidejussioni ed ogni garanzia anche reale, con espressa esclusione di ogni attività coperta da riserva di legge.

Articolo 4

Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2070, e può essere prorogata o sciolta anticipatamente secondo le modalità di legge.

Articolo 5

Capitale e azioni

Il capitale sociale è di euro [•] ed è diviso in: n. [•] azioni ordinarie e n. 170.000 (centosettantamila) azioni speciali B ("Azioni B" e congiuntamente alle azioni ordinarie "Azioni"), tutte senza valore nominale.

È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 cod. civ.

Gli strumenti finanziari della Società potranno essere sottoposti al regime di dematerializzazione e immessi nei sistemi di gestione accentrata.

Le Azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili per atto tra vivi o successione *mortis causa*. Il caso di proprietà è regolato dalla legge.

Le azioni ordinarie danno diritto a 1 (un) voto ciascuna.

Le Azioni B attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie, fatta eccezione per quanto segue:

- (a) ogni Azione B dà diritto a 3 (tre) voti ciascuna nelle assemblee della Società;
- (b) si convertono automaticamente in azioni ordinarie in ragione di una azione ordinaria per ogni Azione B (senza necessità di deliberazioni né da parte dell'assemblea degli azionisti titolari di Azioni B, né da parte dell'assemblea della Società) nel caso di trasferimento a soggetti che non siano già titolari di Azioni B, salvo (i) il caso in cui il cessionario sia un soggetto direttamente o indirettamente controllante il, controllato da o soggetto a comune controllo con, il cedente, fermo restando che in tale ipotesi ove il cessionario perdesse lo *status* di soggetto controllante il, controllato da o soggetto al comune controllo con, il cedente, tutte le Azioni B dallo stesso detenute saranno automaticamente convertite in azioni ordinarie (in ragione di una azione ordinaria ogni una Azione B) ovvero (ii) in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario o di cessione a titolo gratuito, in forza di una donazione a favore di eredi legittimari, in forza di un patto di famiglia, ovvero per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi legittimari siano beneficiari;
- (c) si convertono automaticamente in azioni ordinarie in ragione di una azione ordinaria per ogni Azione B nel caso in cui il soggetto titolare di Azioni B cessi di essere controllato, direttamente o indirettamente, da Gianmaria Feleppa tranne in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario o di cessione a titolo gratuito, in forza di una donazione a favore di eredi legittimari, in forza di un patto di famiglia, ovvero per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi legittimari siano beneficiari;
- (d) possono essere convertite, anche in più *tranche*, in azioni ordinarie a semplice richiesta del titolare delle stesse, da inviarsi al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e in copia al Presidente del Collegio Sindacale, mediante posta elettronica certificata indirizzata alla Società o lettera raccomandata, in ragione di una azione ordinaria per ogni Azione B.

Ove si verifichi un caso di conversione la Società provvede all'emissione delle azioni ordinarie entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'azionista o dalla data in cui è venuta a conoscenza della causa di conversione. Ciascuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente, ha facoltà di depositare nel Registro delle Imprese il testo aggiornato dello statuto riportante il numero esatto delle azioni ordinarie e delle Azioni B a seguito

delle conversioni.

In nessun caso le azioni ordinarie potranno essere convertite in Azioni B.

Ai fini di quanto precede "controllo", "controllante" e simili espressioni indicano (anche con riferimento a persone fisiche) i rapporti contemplati dal primo comma, numeri 1, 2 e dal secondo comma, dell'art. 2359 cod. civ..

Nei casi in cui (i) il capitale sociale sia aumentato, anche più volte, mediante l'emissione di nuove azioni ordinarie, nuove Azioni B o nuove azioni di categorie speciali, sia ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. ovvero mediante nuovi conferimenti senza esclusione o limitazione del diritto di opzione o (ii) sia deliberata una fusione o una scissione della Società, il diritto di sottoscrivere le emittende azioni (ordinarie, Azioni B o nuove azioni di categorie speciali) sarà riconosciuto a tutti i soci (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge o non spetti) in proporzione e in relazione alle Azioni – siano azioni ordinarie o Azioni B – da ciascuno degli stessi detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale, della fusione o della scissione, precisandosi che le Azioni B potranno essere sottoscritte soltanto da soci già titolari di Azioni B. In tali ipotesi è esclusa in ogni caso la necessità di approvazione della relativa delibera, ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile, da parte dell'assemblea speciale dei titolari di Azioni B.

L'assemblea straordinaria in data 4 luglio 2019, con verbale redatto dal Notaio Mathias Bastrenta, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per massimi euro 1.103.000 (unmilionecentotremila), oltre a sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.103.000 (unmilionecentotremila) azioni ordinarie, prive di valore nominale, con esclusione del diritto di opzione in quanto riservato alla quotazione delle azioni sull'AIM Italia, il tutto con termine finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2020.

L'assemblea del 4 luglio 2019 in sede straordinaria ha inoltre deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, fino ad un massimo di nominali Euro 661.800 (seicentosessantamila ottocento), oltre a sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 661.800 (seicentosessantamila ottocento) azioni ordinarie da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei "Warrant UCapital 2019-2022" in ragione di 1 (una) azione ogni n. 2 (due) warrant esercitati e con termine finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2022.

Articolo 6

Categorie di azioni e strumenti finanziari

Le azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti amministrativi e patrimoniali previsti dalla legge o dallo statuto.

La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni di risparmio, obbligazioni anche convertibili e "cum warrant" e "warrant", ove constino le condizioni previste dalla normativa vigente.

La Società può emettere, altresì, strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. La competenza all'emissione di tali strumenti finanziari è attribuita al consiglio di amministrazione, fatte salve le competenze inderogabili dell'assemblea straordinaria previste dalla legge.

Nella deliberazione di emissione saranno stabilite, *inter alia*, le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.

L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni.

Articolo 7

Identificazione degli azionisti

La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

La società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci che rappresentino, da solo o insieme ad altri azionisti, la quota stabilita ai sensi dell'art. 83-*duodecies* del TUF

Articolo 8

Diritto di recesso

Il recesso spetta ai soci nei casi previsti dalla legge come inderogabili.

Il recesso tuttavia non è consentito quando sia stata deliberata la proroga del termine di durata della Società, l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Articolo 9

Comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti

A partire dal momento in cui e sino a quando emesse dalla società siano negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate dall'articolo 120 d. Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia.

Ai fini del presente articolo:

- (i) per partecipazione, si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciari o per interposta persona, delle azioni dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori;
- (ii) per partecipazione rilevante, si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o in riduzione) delle soglie del 5% (cinque per cento), 10% (dieci per cento), 15% (quindici per cento), 20% (venti per cento), 25% (venticinque per cento), 30% (trenta per cento), 50% (cinquanta per cento), 66,6% (sessantasei virgola sei per cento) e 90% (novanta per cento) del capitale sociale, ovvero delle diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili.

Gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla società.

La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti dovrà essere effettuata, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.

I patti parasociali, in qualunque forma stipulati, sono comunicati alla società con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi all'organo amministrativo presso la sede legale della società o tramite comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata della società entro 5 giorni dalla data di stipulazione, nonché, entro 10 giorni, pubblicati per estratto sul sito Internet della società.

I diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti alle azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione previsti nel presente Articolo 9 sono sospesi e non possono essere esercitati e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 Cod. Civ..

Le azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Articolo 10

OPA Endosocietaria

A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca o l'esclusione dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate dagli articoli 106, 108, 109 e 111 TUF, in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia (di seguito, congiuntamente, le "**Norme TUF**").

Resta inteso che le Norme TUF e, in particolare, l'articolo 106 TUF troveranno applicazione con riguardo alla detenzione di una partecipazione superiore alla soglia del 30% (trenta per cento) del capitale sociale o al possesso di diritti di voto in misura superiore al 30% (trenta per cento) dei medesimi. Pertanto, in tale caso, troverà applicazione l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto avente a oggetto la totalità delle azioni con diritto di voto della Società.

Qualora il superamento della soglia pari al 30% (trenta per cento) non sia accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e al mercato nonché, ove previsto dalle disposizioni di legge o regolamento applicabili, all'autorità di vigilanza e/o di gestione del mercato e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalle Norme TUF, opererà la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.

L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e le Norme TUF, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal presente articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

L'articolo 111 TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione o di strumenti finanziari almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o della relativa categoria di strumento finanziario.

La disciplina di cui alle Norme TUF richiamata è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui al presente Articolo 10 dello Statuto.

Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento o del presente statuto, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e al diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo determinato, secondo i criteri di cui alla Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, da una società di revisione nominata dal Presidente di Assirevi entro 10 giorni dalla richiesta trasmessa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e calcolato tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni; (ii) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di strumenti finanziari della medesima categoria nel corso dei 12 mesi precedenti l'annuncio dell'offerta nonché da soggetti operanti di concerto con lui.

Sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni su AIM Italia l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.

L'applicazione dell'esenzione, prevista dalla normativa vigente, dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio conseguente a operazioni di fusione o scissione sarà preclusa solo qualora la maggioranza dei soci contrari alla relativa deliberazione assembleare - determinata in base a quanto indicato dalla normativa applicabile - rappresenti almeno il 7,5% del capitale sociale con diritto di voto.

Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato "Panel", con il quale sarà concordato lo svolgimento delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio. Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana.

I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno

dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.

Le Società, i loro azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui alla clausola in materia di offerta pubblica di acquisto, sentita Borsa Italiana.

Anche in difetto di una previsione statutaria in materia di spese, gli onorari dei membri del Panel sono posti a carico del soggetto richiedente.

ASSEMBLEA

Articolo 11

Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto.

Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento AIM Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, Cod. Civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (iii) richiesta di revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni.

Qualsiasi delibera che comporti l'esclusione o la revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione (ivi comprese, ricorrendone gli effetti, le delibere di fusione o scissione) debbono essere approvate col voto favorevole del 90% (novanta per cento) degli azionisti presenti in assemblea o con la minore percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea.

L'Assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto.

Articolo 12

Convocazione

L'Assemblea si riunisce in qualsiasi luogo anche diverso dalla sede sociale, a scelta dell'organo amministrativo, purché in Italia, negli altri Stati membri dell'Unione Europea, nel Regno Unito o in Svizzera.

L'Assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo creda opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge, e in ogni caso almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, Cod. Civ., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

La convocazione viene effettuata mediante avviso pubblicato, anche per estratto, nella Gazzetta

A circular stamp is visible, partially overlapping the text. It contains the word "Rastrelli" in a stylized font. To the right of the stamp, there are several handwritten signatures in black ink.

Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza", "Italia Oggi", "Corriere della Sera", "la Repubblica" oppure "Sole 24 Ore", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e, in ogni caso, sul sito *internet* della Società.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Articolo 13

Intervento all'Assemblea

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Articolo 14

Intervento mediante mezzi di telecomunicazione

L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

- sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Fatti salvi i diversi quorum deliberativi previsti dal presente statuto, l'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

Articolo 15

Rappresentanza in Assemblea

Ogni socio che ha diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dalla legge.

Articolo 16

Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo amministrativo ovvero da uno dei consiglieri delegati o, in caso di loro assenza o impedimento o rinuncia, da altra persona eletta a maggioranza semplice del capitale presente.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 17

Verbale dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, ove richiesto dalla legge.

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 18

Consiglio di amministrazione

L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove). L'assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF.

Il Consiglio di amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea; può inoltre nominare uno o più vicepresidenti, che sostituiscono il presidente nei casi di assenza o di impedimento, e un segretario.

Articolo 19

Nomina e sostituzione degli amministratori

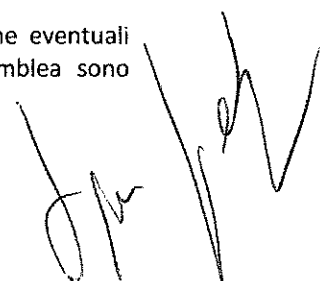
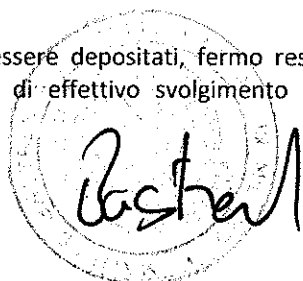
Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Le liste che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare devono contenere almeno 1 (uno) consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF.

Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società:



- a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;
- b) il *curriculum vitae* dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;
- c) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello statuto sociale;
- d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
- e) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

Ciascun azionista non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; (ii) dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede a una votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di amministratori indipendenti ai sensi del presente Statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di costituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di amministratori indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo restando che almeno un amministratore dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto.

La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale ai sensi dell'art. 2386 del cod. civ, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea e sia mantenuta la presenza in Consiglio di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal

presente statuto. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.

Articolo 20

Adunanze del Consiglio

Il consiglio di amministrazione si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, negli altri Stati membri dell'Unione Europea o in Svizzera o nel Regno Unito, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario, fermo restando che i consiglieri delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni 3 (tre) mesi, in merito al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue eventuali controllate.

La convocazione viene fatta dal presidente o anche da uno solo dei consiglieri con lettera, raccomandata A/R, telefax o messaggio di posta elettronica, da spedire almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun membro del consiglio e del Collegio sindacale o, in caso di urgenza, da spedire almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.

In caso di mancato rispetto delle formalità di convocazione, il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito quando siano intervenuti la maggioranza degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo e tutti gli aventi diritto siano stati previamente informati della riunione anche senza le formalità richieste dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni in cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Il Consiglio se lo ritiene opportuno, può invitare alle proprie adunanze osservatori esterni ovvero convocare esperti per la trattazione di materie di contenuto tecnico o che richiedono competenze specifiche.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per videoconferenza o audioconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

Articolo 21

Poteri di gestione

Al Consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

All'organo amministrativo è data la facoltà di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, Cod. Civ., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, Cod. Civ..

L'attribuzione al consiglio di amministrazione di competenze che per legge spettano all'assemblea non fa venire meno la competenza dell'assemblea che mantiene il potere di deliberare in materia.

Articolo 22

Delega di attribuzioni

Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 Cod. Civ., a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di amministrazione. Il segretario del Comitato esecutivo è il segretario del Consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal Presidente. Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del Comitato esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di amministrazione.

Articolo 23

Rappresentanza della società

Il potere di rappresentare la società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai vice presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti il potere di rappresentanza è attribuito al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 24

Compensi degli amministratori

Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva.

L'Assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge. La successiva definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza del Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale.

L'Assemblea può determinare, in caso di operazioni straordinarie, variazioni nell'importo complessivo per la remunerazione degli amministratori di cui al presente articolo.

Articolo 25

Direttore generale

Il Consiglio di amministrazione può nominare un direttore generale, anche estraneo all'organo amministrativo, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al direttore generale i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della società e la determinazione delle relative strategie.

Il direttore generale si avvale della collaborazione del personale della società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.

Articolo 26

Collegio sindacale

Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 Cod. Civ..

Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge.

I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti

dalla normativa applicabile.

Le riunioni del collegio sindacale si potranno svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

All'azione di responsabilità nei confronti del Collegio sindacale si applicano le disposizioni di legge e, in quanto compatibili, le disposizioni di questo statuto relative alla responsabilità degli amministratori.

Articolo 27

Nomina e sostituzione dei sindaci

La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste si articolano in due sezioni: (i) una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e (ii) l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati:

- a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;
- b) il *curriculum vitae* dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;
- c) una informativa relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente e dallo statuto e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti;
- d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
- e) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

Ciascun azionista non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti, che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Il candidato eletto dalla lista risultata seconda sarà anche nominato presidente del collegio sindacale.

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale.

In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea.

Nell'ipotesi di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti.

In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del presidente subentra, fino alla successiva assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del presidente cessato.

Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.

L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del presidente ed a quanto altro a termine di legge.

Articolo 28

Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 29

Esercizi sociali e bilancio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.

Articolo 30

Scioglimento e liquidazione

La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell'Assemblea straordinaria che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto: in caso di nomina di una pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione, che funzionerà secondo le norme seguenti:

(i) il collegio dei liquidatori delibererà a maggioranza assoluta dei suoi membri;

(ii) per l'esecuzione delle deliberazioni del collegio dei liquidatori potranno essere delegati uno o più dei suoi membri;

(iii) il collegio dei liquidatori si riunirà ogni volta che ne sia fatta richiesta anche da uno solo dei suoi membri mediante avviso scritto da spedirsi agli altri membri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione: il collegio dei liquidatori si riunirà comunque validamente, anche senza convocazione scritta, quando siano presenti tutti i suoi componenti;

(iv) i verbali delle deliberazioni del collegio dei liquidatori saranno redatti su apposito libro e sottoscritti da tutti i componenti presenti alla riunione.

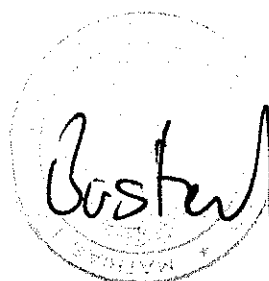
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2487-*bis* Cod. Civ. i liquidatori assumono le loro funzioni con effetto dalla data di iscrizione della relativa nomina nel Registro delle Imprese.

Salva diversa delibera dell'Assemblea, al liquidatore ovvero al Collegio dei liquidatori compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli determinati atti o categorie di atti.

Articolo 31

Disposizioni generali

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni.



A handwritten signature in black ink is written over the stamp and extends to the right. The signature is cursive and appears to be 'G. Costa'.

